

12.11.92

692 NY.

Italy 127



MASIMATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE 12187/92

R.G.N.12416/88

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron.

- Dott. Italice Bologna - Presidente - Rep.
- " Renato Borruso - Consigliere - Ud.17.2.92
- " Salvatore Nardino "
- " Giuseppe Borrè rel.
- " Rosario De Muis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.R.L. DITTA MICHELE TAVELLA, in persona del suo legale rapp. te p.t. elett. dom. in Roma Corso di Porta Pinciana 4, presso l'avv. Virgilio Cito, rapp. e difeso dagli avv. Giuseppe Antonioli ed Antonio D'Amico, giusta delega in atti;

RICORRENTE

CONTRO

328

PALMCO OIL MILL L.D.N. B. M. D. E PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore , con sede in Brescia;

INTIMATO

Depositata in Cancelleria
Oggi 14 NOV. 1992
Ministero Giustizia

Avverso la sentenza della C. Appello di Brescia del

11.5.88 n. 343;

Sono presenti per il ric. l'avv. Antonioli

il Cons. Borrè svolge la relazione

la difesa del ric. chiede accoglimento

Sentito il P.M. in persona del Sost.Proc.Gendr.

Paolucci conclude per il rigetto del ricorso.

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 25 ottobre 1985 la società Palmco Oil Mill convenne davanti alla Corte di appello di Brescia la s.r.l. Michele Tavella per sentir dichiarare la esecutività del lodo emesso dal collegio arbitrale presso la FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Association Ltd.). La convenuta eccepì la inammissibilità della domanda per mancata contestuale produzione della convenzione contenente la clausola arbitrale, come prescritto dall'art.4 della convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62, nonché la nullità del lodo per avere gli arbitri deciso su questione (esistenza del contratto) sottratta ai loro poteri e per violazione del principio del contraddittorio per omessa menzione della contumacia della Tavella.

La Corte di Brescia dichiarò esecutiva la sentenza arbitrale, osservando che la prescrizione di produrre la convenzione contenente la clausola all'atto della domanda di delibazione era stata rispettata, dovendo essa interpretarsi in relazione alle norme di diritto interno che disciplinano il procedimento davanti al giudice competente per la

delibazione e dovendo perciò il documento in questione considerarsi tempestivamente prodotto anche dopo la costituzione dell'attore, come consente l'art.184 c.p.c. Soggiunse la Corte che dalle espressioni contenute nell'accordo inter partes risultava l'assoggettabilità al giudizio arbitrale anche delle controverse relative all'esistenza del contratto; e che era provato che la Favella aveva ricevuto legale notizia della procedura arbitrale, per cui era da ritenersi osservato il principio del contraddittorio anche in mancanza di formale dichiarazione di contumacia.

Contro tale sentenza la società Favella ricorre a questa Corte sulla base di cinque mezzi. La società Palmco non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia dichiarato la inammissibilità della domanda di delibazione del lodo estero per mancata produzione - contestuale alla domanda stessa - dell'originale o della copia autentica dell'atto contenente la clausola compromissoria, come stabilito dall'art.4, lett. b), della convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento delle sentenze

arbitrali, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62.

Con il secondo motivo deduce violazione delle regole relative all'interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. c.c.), nonché degli artt.1341 e 1342 c.c., sostenendo che la corretta applicazione di tali norme avrebbe portato ad escludere l'accettazione dell'arbitrato da parte della Tavella.

Con il terzo denuncia violazione dell'art.809 c.p.c. per essere stata la sentenza pronunciata da due arbitri.

Con il quarto rimprovera alla Corte di appello di non aver considerato che la clausola compromissoria presupponeva un contratto valido.

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia rilevato la violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale.

2. La prima censura svolta dalla società Tavella è fondata.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. sentenza n.1526 del 1987), la produzione - in originale o in copia autentica - della scrittura di compromesso, imposta dall'art.4 della

della citata convenzione di New York contestualmente ("en même temps") alla domanda di deliberazione, configura un adempimento attinente alla stessa possibilità di introduzione del procedimento deliberativo.

Ne consegue che tale produzione non è una iniziativa istruttoria (versamento nel processo di una prova documentale), come tale soggetta alla disciplina dell'art.184 c.p.c., ma costituisce un vero e proprio presupposto processuale, che deve, in quanto tale, sussistere al momento dell'introduzione del processo.

3. L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, stante il difetto di un adempimento concernente la stessa possibilità di introduzione del procedimento deliberativo (art.382, ult.comma, c.p.c.).

4. Ai sensi dell'art.385, secondo comma, c.p.c., la Corte deve provvedere sulle spese del precedente giudizio oltre che su quelle della fase di legittimità. Ritiene peraltro che sussistano giusti motivi di totale compensazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la impugnata sentenza e compensa le spese sia del precedente

te grado di merito che della presente fase di legittimità.

4 maggio

- Così deciso in Roma il ~~19 maggio~~ 1992.

Valter De Luca pres.

Vigintoro

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG